



CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI SISTEMI E REAGENTI PER DETERMINAZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI ED ETANOLO PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 3.

TRA

L’**ASL Roma 3**, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Direttore della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata “*Azienda*”;

E

La Società **Instruments Laboratory SpA** rappresentata dalla Sig.ra Serenella Anna NATELLA nata a Milano (MI) l’ 11.06.1964 CF NTLN64H51F205A la quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore, nominata con atto del 19/12/2013 poteri conferiti con atto a rogito notaio Giuseppe Calafiori di Milano in data 16/10/2015 n. nominata con atto del 19/12/2013 poteri conferiti con atto a rogito notaio Giuseppe Calafiori di Milano in data 16/10/2015 N. 76130/21903 di Rep 76130/21903 della ditta aggiudicataria, avente sede legale in Milano in Viale Monza n° 338, 20128 P.I. 02368591208 di seguito denominata “*Società*”;

PREMESSO

- Che con **deliberazione** del Direttore Generale **n. 32 del 14.01.2022** è stata indetta, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b) della L.120/2020, la procedura negoziata per l’acquisto della fornitura relativa a sistemi e reagenti per determinazione sostanze stupefacenti ed etanolo per le esigenze della Asl Roma 3 per la durata di 36 mesi;
- Che con **deliberazione** del Direttore Generale **n. 440 del 11.05.2022** è stata aggiudicata la gara di cui sopra alla Società **Instruments Laboratory SpA**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, il cui CIG identificativo è 9234044E28 ha per oggetto la fornitura in noleggio e il relativo acquisto di reagenti di un analizzatore, nuovo e di ultima generazione, per la determinazione dei test per la ricerca di etanolo e sostanze stupefacenti e loro metaboliti su matrice ematica e urinaria per i fabbisogni della UOC Laboratorio Analisi P.O. Grassi dell’Azienda.

L’analizzatore deve essere in grado di rilevare tutti gli analitici richiesti e di seguito elencati sulla matrice ematica in applicazione della Legge 41/2016 e DCA n. 288 del 27.09.2016 e s.s.r. in materia di omicidio stradale e degli artt 186-186 bis e 187 del Codice della Strada e sulla matrice urinaria in applicazione della Procedura Operativa Aziendale “Soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime della violenza di genere”.



ART. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA)

2.1 Quantità

La fornitura è per un analizzatore in service certificato CE/IVD, secondo la direttiva 98/79/CE con acquisto di reagenti per il suo funzionamento. Le prestazioni richieste devono essere eseguite in urgenza tutti i giorni dell'anno (h24) per un totale annuo presunto di 2.900 test.

Per ogni seduta analitica è previsto l'utilizzo di almeno un controllo annuale e uno patologico.

2.2 Caratteristiche tecniche

I prodotti forniti devono essere conformi alle certificazioni sulla qualità ed essere rispondenti alle norme UNI; devono essere idonei all'uso al quale sono destinati e all'utilizzo della strumentazione fornita e corrispondere alle caratteristiche indispensabili descritte nel capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. Il sistema oggetto della fornitura deve essere conforme alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità deve sussistere, oltre che all'atto dell'offerta, anche a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. La fornitura è in un unico lotto e deve comprendere l'analizzatore, i reagenti e tutto il necessario richiesto per l'esecuzione dei test diagnostici. La fornitura deve prevedere tutto quanto è necessario per una corretta operatività strumentale e per una completa esecuzione delle determinazioni analitiche.

La fornitura deve comprendere inoltre:

1. lo strumento richiesto;
2. i reagenti e tutto quanto è necessario per la completa effettuazione delle determinazioni analitiche (toner stampanti, materiale di controllo, consumabili, ecc.). Deve essere inoltre fornito e lasciato in laboratorio il materiale di ricambio che potrà essere utilizzato per eventuali sostituzioni direttamente dagli operatori del laboratorio;
3. l'assistenza tecnica comprensiva di: trasporto delle apparecchiature, installazione e disinstallazione degli strumenti; eventuali spostamenti strumentali che, per esigenze organizzative, dovessero rendersi necessari durante tutta la durata della fornitura; messa in funzione delle apparecchiature con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità. L'installazione deve essere comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e deve essere attuata in modo tale da non ostacolare la normale attività di routine e di urgenza;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in uso, l'aggiornamento tecnologico degli strumenti e dei software in caso di nuove release sul mercato.
5. il collegamento con il sistema informatico del Laboratorio di Analisi;
6. i banconi di supporto per la strumentazione offerta, laddove necessari;
7. piano di formazione ed affiancamento rivolto al personale dirigente e tecnico addetto; nello specifico la formazione dovrà comprendere:
 - Uso delle apparecchiature e dei reagenti in ogni loro funzione.
 - Procedure per la soluzione degli inconvenienti più ricorrenti.
 - Gestione operativa quotidiana.
 - Modalità di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste d'intervento.
 - Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione e consegnata all'Unità Operativa.



Qualora, durante il periodo contrattuale, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, la Società dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.

8. Tutto ciò che viene richiesto come indispensabile negli articoli del capitolato tecnico.

Per maggiori dettagli in merito alle caratteristiche indispensabili della fornitura ed alla tipologia dei test richiesti nonché al numero delle determinazioni annuali si fa espresso rinvio all'art. 3 del capitolato tecnico.

Gli ordini verranno effettuati in base alle reali e concrete esigenze dell'Azienda, dalla UOC Farmacia Ospedaliera presso l'Ospedale G.B.Grassi.

ART. 3

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di triennale, con decorrenza dal 1 Luglio 2022, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente contratto, agli stessi prezzi e condizioni, in base alla normativa vigente.

Qualora la Regione Lazio proceda all'effettuazione di una gara centralizzata l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto se lo stesso risultasse non più conveniente o, in alternativa, procederà alla revisione del prezzo relativo alle prestazioni rese dalla Società.

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo complessivo triennale del presente contratto è di € 161.965,20 Iva (al 22%) esclusa, di cui 54.000,00 per canone noleggio per 36 mesi Iva esclusa e di € 107.965,20 per reagenti/calibratori consumabili (Iva esclusa), per un totale pari ad € 197.597,54 Iva compresa.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato secondo la normativa vigente dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse, ed inserite nel sistema di interscambio della Regione, le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT, senza alcuna modifica e/o aggiunta.

L'importo riportato in fattura non deve differire dall'ordine. In tal caso la fattura sarà, in assenza di altri motivi ostativi, automaticamente liquidata/pagata nei termini di legge.

Qualora la Società non riporti in fattura esattamente quanto sopra indicato ovvero riporti un importo difforme da quello dell'ordine, la fattura verrà bloccata per riscontrata incongruenza documentale, con la conseguenza sospensione dei tempi di liquidazione/pagamento previsti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reperimento delle informazioni non fornite.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dell'emittente;



- la data del documento (IssueDate);

La mancata indicazione delle specifiche informazioni (Tripletta di identificazione) rende non liquidabile la fattura.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto.

Le Parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito del presente accordo, assumono rispettivamente, la ASL Roma 3 la veste di Titolare del trattamento e la Cooperativa quella di Responsabile del trattamento.



Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ASL Roma 3 e la Cooperativa hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per: **ASL Roma 3**, la Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma3.it;
- Per: **Instruments Laboratory SpA** nella persona del Sig. Jose M^a Alvarez raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo-it@werfen.com

ART. 6

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito e nel capitolato tecnico nonché in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

La Società ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della lettera invito e del capitolato tecnico, che si qui intendono integralmente riportati anche se non materialmente allegati, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazioni sociali e che trovi comunque applicabilità alla fornitura di cui trattasi.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della Società sono:

- Sig. Maurizio Mancaluso (Key Account Manager);
- tel. 335.7263841;
- e-mail: mmacaluso@werfen.com

E' fatto obbligo al supervisore di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.



Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

6.2 Responsabilità

La Società risponde dei danni a persone e/o cose dell'Azienda o di terzi che possano derivare dall'espletamento del servizio e siano imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, per i quali sia chiamata a rispondere l'Azienda che deve essere tenuta completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa.

I danni sono accertati in contraddittorio con i rappresentanti della Società, il verbale di contestazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

La Società assume a proprio rischio a carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'Azienda ad avvio servizio le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni. Assume a proprio carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

ART. 7

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessaria per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART. 8

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicato nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- **IBAN:** IT29A0100520700000000003706;
- **Banca:** Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia Sesto San Giovanni;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9

(CAUZIONE)

La cauzione definitiva pari a € 6.478,61 (seimilaquattrocentosettantotto/61), è stata costituita mediante polizza fideiussoria con l'espressa e accettata operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante ed è contrassegnata con il n° 2353301 emessa il 31.05.2022 da Coface, Compagnie Francaise D'Assurance Puor Le Commerce Exterieur S.A. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..



Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 10 (PENALI)

La Società deve essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura all'interno dei magazzini così come indicati negli appositi ordini di fornitura, previo contatto telefonico con gli stessi.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine nella quantità e qualità in esso descritte entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, anche se trasmesso per via telematica (fax). Qualora ciò non sia possibile, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio di Farmacia e, qualora possibile, concorderà con il servizio stesso la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata.

Trascorso il termine entro il quale la consegna dovrà essere effettuata, verranno applicate sanzioni pecuniarie pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno. Trascorso tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta e l'Azienda in tal caso, oltre a trattenere il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di danni maggiori.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua di almeno $\frac{3}{4}$ della validità massima. Nel caso in cui i prodotti consegnati non fossero pienamente rispondenti a quelli ordinati, la Società è obbligata a ritirarli e sostituirli tempestivamente a proprie spese con prodotti conformi ai requisiti di legge e di gara.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l'ora della consegna, la descrizione e il codice dei prodotti e le relative quantità.

L'accettazione della merce non solleva la Società dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo, ossia all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Società deve inoltre garantire che, anche durante la fase di trasporto, vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Non è ammesso sottoporre la fornitura, a seguito di ordinativo di fornitura, al conseguimento di un minimo fatturabile.

ART. 11 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.



ART. 12
(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel citato articolo, si conviene che, in ogni caso, l' Azienda, in caso di inadempimento della Società agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A/R o PEC un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. l'Azienda potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o PEC alla Società, nei seguenti casi:

1. Sospensione del servizio per colpa della Società;
2. Frode nella fornitura;
3. Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
5. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
7. Perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
8. Cessazione dell'attività, fallimento;
9. Subappalto non autorizzato;
10. Mancato possesso dei requisiti in capo alla Società subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
11. Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
12. Pronuncia dell'Autorità Giudiziaria di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'Azienda con effetto immediato a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla Società non spetta alcun indennizzo e l'Azienda ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti di risoluzione del contratto, la Società ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dall'Azienda per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.



Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente la Società con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 13

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14

(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.



ART. 15

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART. 16

(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante



dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

ART. 17

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la Società, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

ART. 18

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 19

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla lettera d'invito-capitolato, all' eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e ad ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in materia di appalti di servizi pubblici, prevenzione degli infortuni, assicurazioni sociali, normativa che trovi comunque applicabilità al servizio oggetto di appalto, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 20

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 21

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La **Instruments Laboratory SpA** con sede a Milano (MI) in Viale Monza n° 338 c.a.p. 20128 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Milano (MI) in Viale Monza n° 338 c.a.p. 20218.

**ART. 22****(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)**

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda individua ex art. 31 D.Lgs n. 50/16 quale Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Clara Esposito e quale Direttore dell'Esecuzione il Dr. Stefano Antonacci, Direttore della UOC Laboratorio Analisi, così come indicato Deliberazione del Direttore Generale n. 440 del 11.05.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 12 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3
 f.to **Dirigente U.O.S.D.**
Affari Generali
 Firmato digitalmente da: Cristina Vio
 Luogo: roma
 Dr.ssa Cristina Vio
 Data: 16/06/2023 16:11:43

Instruments Laboratory SpA
 f.to **Il Procuratore**
 Sig.ra Serenella Anna Natella *
 Firmato digitalmente da:
 SERENELLA ANNA NATELLA
 Data: 19/06/2023 16:00:43

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile **Instruments Laboratory SpA** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,22 del presente contratto.

Instruments Laboratory SpA
 f.to **Il Procuratore**
 Sig.ra Serenella Anna Natella *
 Firmato digitalmente da:
 SERENELLA ANNA NATELLA
 Data: 19/06/2023 16:00:43

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Prot. n. 41118 del 20.06.2023

Ufficio Legale

Avv. Carmen Di Carlo

Uos Comunicazione
Uos Formazione e Aggiornamento

Dott. Emilio Sergio Giorgio Saverio Scalise

Uoc Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio

Dott. Enrico Ciccicarello

Uoc Sviluppo Organizzativo e della Competence Individuale

Dott.ssa Tiziana Chiriaco

Uoc Epidemiologia e Sis

Dott.ssa Maria Grazia Budroni

Uoc Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Unico

Dott.ssa Anna Maria lafrate

Uoc Accreditamento Vigilanza e Controllo Strutture Sanitarie

Dott. Marcello De Masi

Uoc Distretto Comune Di Fiumicino

Dott.ssa Maria Letizia Eleuteri

Uoc Distretto X Municipio

Dott. Filippo Muscolo

Uoc Distretto XI Municipio

Dott. Antonio Vivenzio

Uoc Distretto XII Municipio

Dott. Oliviero Mascarucci

Uosd Riabilitazione Territoriale E Assistenza Protesica

Dott.ssa Rosanna Clementi

Uoc Medicina Legale

Dott.ssa Katarzyna Sowicka

Uoc Cure Primarie e Tutela Salute Della Coppia

Dott.ssa Adriana Bruno

Uoc Amministrativa Cure Primarie

Dott.ssa Paola Savina

Dipartimento Di Prevenzione

Dott. Aldo Benevelli

Uoc Amministrativa Prevenzione e Salute Mentale

Dott. Guido Ionta

Uosd Screening, Promozione della Salute

Dott.ssa Maria Rita Noviello

Uosd Canile Sovrazonale

Dott. Giuseppe Cariola

Uoc Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Prod. Zootecniche

Dott. Alberto Valentini

Uoc Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Dott. Aldo Benevelli

Uoc Igiene e Sanità Pubblica

Dott. Saul Leonardo Torchia

Uosd Igiene Degli Alimenti e Nutrizione

Dott.ssa Maria Novella Giorgi

Uoc Prevenzione E Sicurezza sull'ambiente Di Lavoro

Dott.ssa Orietta Angelosanto

Dipartimento Salute Mentale

Dott.ssa Simona De Simone

Uoc Salute Dipendenze

Dott. Giuseppe Anastasi

Uoc Salute Mentale XI-XII Municipio

Dott.ssa Simona De Simone

Uoc Salute Mentale X Municipio E Fiumicino

Dott.ssa Nicoletta Lucchi

Uoc Servizio Psichiatrico Diagnosi E Cura Grassi / S.Camillo

Dott. Piero Petriani

Uosd Prevenzione Ed Interventi Precoci In Salute Mentale

Dott. Renato Maria Menichincheri

Uosd Residenzialità In Salute Mentale

Dott.ssa Maria Franca Chiossi

Uoc Salute Mentale Età Evolutiva

Dott. Giampaolo Imparato

Dipartimento Di Chirurgia

Dott. Andrea Niutta

Uoc Chirurgia Generale

Dott. Gianluca Mazzoni

Uosd Anestesia

Dott. Francesco Iandimarino

Uoc Ostetricia e Ginecologia

Dott. Mario Ciampelli

Uosd Otorino e Patologie Del Cavo Orale

Dott. Roberto Morello

Uoc Ortopedia e Traumatologia

Dott. Matteo Troiano

Uoc Oculistica

Dott. Andrea Niutta

Dipartimento dei Servizi

Dott.ssa Roberta Di Turi

Uoc Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Roberta Di Turi

Uoc Farmacia Territoriale

Dott.ssa Marzia Mensurati

Uosd Anatomia e Istologia Patologica

Dott.ssa Patrizia Mocetti

Uoc Simt

Dott. Luca Mele

Uoc Laboratorio Analisi

Dott. Stefano Antonaci

Dipartimento Emergenza e Accettazione

Uoc Pronto Soccorso E Medicina

D'emergenza

Dott. Giulio Maria Ricciuto

Uosd Rianimazione

Dott. Fabrizio Marra

Uoc Diagnostica per Immagini

Dott. Oscar Tommasini

Uos Controllo di Gestione

Dott. Andrea Storri

e,p.c.: Direttore Generale

Dott.ssa Francesca Milito

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Francesca Merli

Direttore Sanitario

Dott.ssa Daniela Sgroi

OIV

Dipartimento Di Medicina

Dott. Fabrizio Ammirati

Uoc Medicina

Dott. Claudio Santini

Uosd Oncologia

Dott.ssa Monica Moreschi

Uosd Neonatologia

Dott.ssa Maria Letizia Fiorenza

Uosd Pediatria

Dott.ssa Anna Maria Zingoni

Uosd Gastroenterologia

Dott. Antonio Forte

Uoc Nefrologia e Dialisi

Dott. Massimo Morosetti

Uoc Cardiologia

Dott. Fabrizio Ammirati

Uoc Amministrativa Pou

Dott. Pierfrancesco Calzetta

Uoc Risorse Economico Finanziarie

Dott. Davide Buoncristiani

Uoc Risorse Umane

Dott. Giovanni Farinella

Uoc Risorse Tecnologiche E

Patrimonio

Dott. Enzo Pietropaolo

Uosd Affari Generali

Dott.ssa Cristina Vio

Uoc Sistemi Ict

Dott. Matteo Montesi

Uoc Approvvigionamenti

Dott.ssa Diana Pasquarelli

Uoc Riabilitazione E Centro Spinale

Dott.ssa Cristina Spandonaro

UOC Servizio Infermieristico ed

Ostetrico delle Cure Primarie -

Territorio

Dott.ssa Alessia De Angelis

Oggetto: Monitoraggio obblighi di pubblicazione al 30.06.2023 della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – Delibera Anac n. 203 del 17.05.2023.

Codice obiettivi 5.6.1, 5.6.2 e 5.8.3.

Si fa riferimento alla delibera n. 203 del 17 maggio 2023, di cui si allega copia, con la quale l'ANAC ha fissato al **30 giugno 2023** il termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" di specifiche categorie di dati.